

## N. 1274

*Regio decreto 9 settembre 1920, relativo alla concessione dell'impianto sovvenzionato di una centrale termoelettrica da costruirsi a Pietrafitta, con utilizzazione di lignite del giacimento del Nestore in provincia di Perugia.*

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1920, n. 246)*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali 28 marzo 1919 n. 454, e 12 giugno 1919, n. 1225;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque, nominata a termini dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

È ammesso alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 l'impianto proposto dalla Banca Conti e C. di Firenze a Pietrafitta con l'utilizzazione della lignite del giacimento del Nestore (provincia di Perugia) per la produzione di energia elettrica mediante un macchinario della potenza installata di 12.000 Kw. con produzione normale di 8800 Kw. e per il ricupero dei sottoprodotti solfato ammonico e catrame.



Alla stessa Società e per l'impianto sopra specificato sono accordati anche i vantaggi di cui all'art. 3 del ricordato decreto Luogotenenziale 12 marzo 1919, numero 454 con le modalità del decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1225 salvo quanto sarà stabilito da nuove disposizioni legislative in proposito.

#### Art. 2.

Tale sovvenzione governativa annua viene accordata per un periodo di anni 20 nella misura massima di lire sessantasei (L. 66) per Kw. installato, ed è ripartita in due quote; di cui una fissa per l'impianto, di lire quarantasei (L. 46) per Kw. installato ed una per l'esercizio di centesimi uno (cent. 1) per ciascun Kwh. prodotto nell'anno fino ad una produzione massima sovvenzionata di ventiquattro milioni di Kwora annui, oltre la quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

#### Art. 3.

Alla Banca Conti e C. è concesso di estendere la coltivazione dei giacimenti torbiferi del bacino di Val Nestore in provincia di Perugia alla zona ed entro i limiti segnati nel piano alla scala 1:25,000 dalla Società stessa presentato, compresi gli impianti delle gestioni di Stato che saranno dalla Ditta riscattati corrispondendo un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera calcolato al momento della immisione in possesso.

La durata della concessione è di anni venti, a partire dalla data della messa in esercizio dell'impianto, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

La concessione sarà subordinata alle modalità che saranno stabilite da apposito disciplinare da redigersi dall'Ufficio del genio civile di Perugia d'accordo col distretto minerario competente.



Essa concessione viene in ogni modo accordata a rischio e pericolo della Ditta concessionaria rimanendo a suo carico qualunque spesa, onere o responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione medesima e con obbligo espresso di rilevare l'Amministrazione dello Stato da ogni e qualsiasi molestia.

Art. 4.

È approvato e reso esecutivo l'annesso atto d'obbligo che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali dovranno corrispondere la costruzione e l'esercizio dell'impianto a termini del decreto 28 marzo 1919, n. 454 per produzione di energia e ricavo di sottoprodotti, e le modalità in base alle quali sarà fissata la data da cui comincerà a decorrere la sovvenzione governativa, e sarà provveduto alla corresponsione della medesima.

L'inosservanza e l'inadempienza delle norme e condizioni stabilite nel disciplinare comportano l'immediata decadenza di ogni diritto della Società alla sovvenzione afferente all'esercizio ed agli altri vantaggi accordatili per l'esecuzione e l'esercizio dell'impianto di cui trattasi.

Al pagamento della sovvenzione accordata col presente decreto sarà provveduto con gli stanziamenti da effettuare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 e successivi a carico del fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge numero 454 del 28 marzo 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1920

VITTORIO EMANUELE.

PERANO — MEDA.

*Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: FERRA.*

*Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1920.*

*Reg. 180 Atti del Governo a f. 224 GISC.*



## ATTO D'OBBLIGO

al quale sono vincolate la concessione della sovvenzione governativa annua e le altre agevolazioni di cui al decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 ed al decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1582, per la costruzione e l'esercizio di un impianto termoelettrico con utilizzazione di lignite da costruirsi a Pietrafitta (provincia di Perugia) ai sensi della domanda in data 12 giugno 1920 della Ditta Banca Conti e C., con sede in Firenze, e rappresentata dal signor Achille Conti gerente.

## SI PREMETTE

che la Banca Conti e C. ha presentato in data 12 giugno 1920 una domanda tendente ad ottenere una sovvenzione quale è prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 per la costruzione e l'esercizio di un impianto termoelettrico atto a trattare centosessantottomila (168.000) tonnellate di lignite all'anno, producendo duemilaottocentocinquanta (2850) tonnellate di solfato ammonico, tremila (3000) tonnellate di catrame, ventiquattro (24) milioni di chilowattore;

che la Ditta stessa ha presentato in data 12 giugno 1920 il progetto esecutivo relativo a tale impianto con allegata relazione giustificativa delle modalità di esecuzione e piani finanziari preventivi di impianto e di esercizio;

che il progetto stesso è stato approvato dalla 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque costituita ai sensi del decreto-legge n. 597 del 2 maggio 1920;

che l'impianto proposto è stato riconosciuto meritevole di sovvenzione.

Tutto ciò premesso, col presente atto d'obbligo si stabiliscono le norme e condizioni cui la concessione stessa, nonchè la costruzione e l'esercizio dell'impianto, debbono essere subordinate.

## Località e scopo dell'impianto.

## Art. 1.

L'impianto termoelettrico sorgerà nella località di Pietrafitta, in provincia di Perugia, utilizzerà la lignite del bacino del Nestore producendo energia elettrica con ricupero dei sottoprodotti solfato ammonico e catrame.



## Combustibile.

### Art. 2.

Il combustibile verrà prelevato dalla parte del giacimento in concessione alla Banca Conti e C. nonchè dalle altre zone dello stesso bacino per le quali la Ditta ha domandato l'estensione della concessione, che le viene accordata con lo stesso decreto che approva il presente atto d'obbligo.

La lignite da trattare nell'impianto corrisponde alle seguenti caratteristiche:

Potere calorifico (campione secco) cal. 3913.

Carbonio totale a secco 0,25, 25,50.

Materie volatili, 41,30.

Ceneri, 33,20.

Azoto 1,25.

Materie combustibili 66,80.

## Descrizione e scopo dell'impianto

### Art. 3

Come risulta dal progetto firmato dalla Ditta concessionaria e approvato, l'impianto di utilizzazioni di lignite si comporrà:

a) dei piazzali di deposito, dei mezzi di trasporto e di manipolazione del combustibile nell'interno dello stabilimento;

b) di un gruppo di n. 18 gassogeni capaci di gassificare complessivamente 57,6 tonnellate di lignite;

c) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas e il ricupero del catrame e dell'azoto, sotto forma di solfato di ammonio;

d) di n. 7 caldaie ciascuna della superficie riscaldata di cinquecento (500) mq., di cui una di riserva, funzionanti a combustione diretta di gas, per la produzione di sessantanovemila (69,000) kg. all'ora di vapore, a 20 atmosfere e 350 C.;

e) dei turboalternatori per la produzione dell'energia elettrica in numero di tre da quattromila (4000) KW normali, di cui uno di riserva;

f) di tutti gli impianti e accessori compresi i fabbricati per uffici, depositi, servizi di previdenza; vari.

L'impianto per quanto riguarda la produzione di energia, funzionerà ad integrazione delle installazioni di produzione e distribuzione di energia elettrica nelle regioni Toscana ed Umbra, e più



particolarmente in collegamento con le centrali di Barberio di Muggello e Quarata.

### Opere accessorie.

#### Art. 4.

Gli impianti e le opere relative a attraversamenti di strade; strade di accesso; canali di scolo o prese d'acqua; teleferiche o ferrovie portatili, binari di raccordo, linee elettriche per trasporto di energia generata dall'impianto; tubazioni per trasporto di gas, ed in una parola tutte le opere di sistemazione comunque dipendenti ed a completamento degli impianti per assicurare il regolare funzionamento e la utilizzazione, dovranno essere eseguiti a cura e spese esclusive della Ditta concessionaria, sotto l'osservanza ed in armonia con tutte le disposizioni di legge vigenti specialmente nei riguardi della sicurezza e dell'igiene ed in base, ove occorra, a regolari concessioni da chiedersi alle autorità competenti; tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

### Dichiarazione di pubblica utilità.

#### Art. 5.

Tutte le opere principali e complete occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'esercizio degli impianti e quelle di cui al precedente art. 4 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1835, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

### Termine di ultimazione.

#### Art. 6.

Le opere saranno iniziate entro il 1920 e dovranno essere compiute entro 30 mesi dalla data del decreto di approvazione del presente atto d'obbligo.

Potranno essere concesse ad insinlacabile giudizio del Ministero dei lavori pubblici proroghe per l'ultimazione dell'impianto, previa istanza documentata e dopo regolare constatazione comprovante l'effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione della domanda. Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito, il presente atto d'obbligo sarà da ritenersi decaduto.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare continuativo esercizio, il concessionario dovrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici la constatazione della piena corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.



## Constatazioni.

### Art. 7.

La constatazione di cui al precedente art. 6, da farsi con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, consisterà:

a) in una verifica degli impianti della miniera onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario annualmente al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficienza per esso prevista e stabilita;

b) in una verifica dell'impianto nell'interno dello stabilimento per accertare che gli impianti per deposito e sosta del combustibile, nonché quelli di trasporto e distribuzione agli apparecchi utilizzatori sieno costituiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

c) nell'accertamento che tutto il macchinario, oltre a corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato e di fabbricazione e costruzione tale da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro, e che i servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondano allo scopo;

d) in tutte le prove sperimentali di collaudo che saranno ritenute necessarie per determinare la potenza di funzionamento a pieno carico normale e la potenza installata.

Si intende come potenza di funzionamento a pieno carico normale quella ottenuta con funzionamento continuativo di due qualunque dei tre gruppi da 4000 KW da accertarsi con periodi di lavori di 12 ore durante 7 giorni consecutivi.

Si intende come potenza installata quella risultante dal funzionamento simultaneo dei tre gruppi da 4000 KW per un periodo di tempo non inferiore a 90 minuti; consecutivi, nelle 24 ore;

e) in prova separata sui singoli gruppi per accertare la capacità di sopportare ognuno un sovraccarico del 25 0/10 per un periodo di almeno un'ora.

## Verbale di constatazione.

### Art. 8.

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all'art. 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno iscritti o annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all'atto della constatazione ed in dipendenza di quest'ultima fos-



sero state riconosciute necessarie, con l'indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con dichiarazione se, in dipendenza della esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione.

c) la indicazione della potenza installata agli effetti della calcolazione della sovvenzione annua per KW installato prevista dall'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale n. 454 del 23 marzo 1919. E mentre resta fermo che la potenza installata al massimo è stabilita in dodicimila (12,000) KW si consentirà su tale potenza risultante dagli accertamenti di cui all'art. 7 una tolleranza massima del cinque per cento (5 0/10). Nel caso che tale tolleranza fosse oltre passata il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

### Verbale suppletivo.

#### Art. 9.

Quando, in relazione al disposto della lettera b) del precedente articolo 8 sia espressa in verbale la dichiarazione di rinvio della messa in esercizio dell'impianto fino ad avvenuta esecuzione dei lavori di aggiunta o di modificazione, la Banca Conti & C. rinoverà dopo eseguiti tali lavori, l'avviso di cui all'ultimo punto dell'art. 6; e sarà provveduto a nuova constatazione suppletiva con conseguente compilazione di nuovo verba'e in analogia a quanto è detto nei precedenti articoli 7 e 8. Le constatazioni suppletive potranno essere limitate alle varianti ed ai nuovi lavori quando le une e gli altri non intere sino le caratteristiche di potenzialità dell'impianto.

### Periodo di garanzia.

#### Art. 10.

Dopo almeno tre mesi dalla data di attivazione dell'impianto, il quale in tale periodo di garanzia deve funzionare continuamente in regime normale, sarà eseguita una nuova constatazione, per accertare che nel periodo stesso l'impianto ha sempre funzionato regolarmente in ogni sua parte in modo da dare affidamento sicuro per il regolare funzionamento avvenire.

Di tale constatazione verrà redatto verbale che avrà effetto anche per quanto riguarda la corresponsione della parte di sovvenzione offrente all'esercizio dell'impianto.

### Sovvenzione.

#### Art. 11.

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del decreto.



legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 è fissata in complessive lire sessantasei per KW. installato, e quindi complessivamente in L. 792.000 annue, così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto lire quarantasei (46) per ogni KW. installato quale risulta dal progetto e quale deve risultare confermato dal verbale di cui al precedente art. 8 o dell'eventuale verbale suppletivo di cui all'art. 9 e cioè al massimo per 12.000 KW. con un ammontare annuo di lire 552.000 (cinquecentocinquanta-duemila); salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8. A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242;

b) quota per l'esercizio di centesimi uno per ogni KW. ora prodotto fino ad un massimo di ventiquattro milioni di KW. ora per ogni anno, e cioè fino ad un ammontare annuo massimo di lire duecentoquarantamila (240.000) e la decorrenza di tale quota di sovvenzione avrà luogo dalla data del precedente verbale di cui all'art. 8 ed eventualmente di quello di cui all'art. 9, in cui sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

### Durata della sovvenzione.

#### Art. 12.

La sovvenzione di cui al precedente art. 11 è fatta per anni venti.

### Pagamento della sovvenzione.

#### Art. 13.

Il pagamento della quota fissa per l'impianto è fatto annualmente insieme a quello della quota mobile.

La quota b) di sovvenzione, di cui al precedente art. 11 relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in una cifra globale determinata in base a verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della quantità di energia prodotta ed erogata nell'anno e del regolare funzionamento dell'impianto.

I mandati saranno emessi dal Ministero dei lavori pubblici non oltre tre mesi dalla scadenza dei singoli pagamenti. Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle necessarie relative pratiche amministrative.



## Inadempienze.

### Art. 14.

La Ditta concessionaria dovrà dare immediato avviso al Ministero dei lavori pubblici di qualunque sospensione dell'esercizio non dovuta a cause normali inerenti alle modalità di utilizzazione.

Nel caso di sospensioni o di gravi irregolarità di esercizio imputabili a negligenza o colpa della Ditta concessionaria, il Ministero dei lavori pubblici potrà a suo giudizio insindacabile ridurre o sopprimere temporaneamente la corrisposta della quota di sovvenzione relativa all'esercizio di cui alla lettera b) dell'art. 11 anche se maturata, e potrà altresì subentrare nel possesso dell'impianto termoelettrico sovvenzionato. In tale ultimo caso alla Ditta concessionaria verrà corrisposta la parte presunta del costo d'impianto che residua, fatta deduzione dell'importo corrispondente all'imposta per sopraprofiti di guerra impegnati nell'opera, nonché del valore capitale realizzato, vincolando in tutto o parte la sovvenzione fissa.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria alienasse parte del macchinario in modo da diminuire l'efficienza dell'impianto il Ministero dei lavori pubblici potrà far valere l'azione di riservato dominio sull'intero impianto sovvenzionato.

## Vigilanza.

### Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici ha diritto di vigilanza della miniera in quanto si riferisce al funzionamento dell'impianto stesso. La Ditta concessionaria consentirà e faciliterà pertanto in qualunque tempo l'accesso, le visite, i controlli e le eventuali prove sperimentali da parte del personale all'uopo autorizzato.

Il controllo della erogazione dell'energia sarà eseguito in base alle indicazioni dei contatori installati a cura dell'Amministrazione finanziaria. All'atto delle letture periodiche da eseguirsi a termini della legge 8 agosto 1915 da parte degli agenti di finanza, si faranno controfirmare da questi appositi bollettini riproducenti le indicazioni delle letture fatte e le eventuali osservazioni o riserve di detti agenti. Tali bollettini saranno inviati in piego raccomandato entro otto giorni dalla data della loro compilazione. La vigilanza nei riguardi della polizia mineraria, spetta al distretto minerario competente.



## Partecipazione dello Stato agli utili.

### Art. 16.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 52 del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuito agli azionisti aumentato delle somme passate alla riserva, e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 0/0) del capitale supposto effettivamente sborsato, intendendosi per capitale supposto effettivamente sborsato la somma residuale sull'importo presunto dell'opera in lire trentadue milioni e duecentocinquantamila (L. 32.250.000) fatta deduzione della sovraimposta per soprapprofitti di guerra impegnata nell'opera stessa e denunciata a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1225.

Ai fini del predetto articolo il conto esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile si terrà separato da quello della miniera e delle altre attività sociali.

## Bilanci.

### Art. 17.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare annualmente al Ministero dei lavori pubblici entro un mese dall'approvazione del bilancio i risultati della gestione dell'azienda.

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato, che verrà portata in deduzione della più prossima sovvenzione da corrispondersi.

Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda e la Ditta concessionaria dovrà somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti per la sospensione della sovvenzione non vincolata ai sensi dell'articolo successivo.

## Cessione a terzi di parte della sovvenzione.

### Art. 18.

È fatta facoltà alla Ditta concessionaria, previa autorizzazione da concedersi dal Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, di fare operazioni garantite sulla parte di sovvenzione fissa di cui all'art. 11.



Le obbligazioni che venissero eventualmente emesse col vincolo della sovvenzione governativa, esclusivamente per costruzione delle opere contemplate nel presente disciplinare o dichiarate sovvenzionabili sono soggette alla tassa di negoziazione di L. 1.30 ‰ (decimi compresi).

### Cessioni e mutui.

#### Art. 19.

Nel caso di cessione della sovvenzione; o di stipulazione di mutui, o per tutti atti relativi all'acquisto od alla espropriazione dei terreni occorrenti sia per la coltivazione del giacimento che per la costruzione dell'impianto verrà applicato un solo diritto fisso di una lira come esenzione del diritto proporzionale di registro. (Articoli 48, 49, del decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919, numero 2161).

### Esenzioni da imposte.

#### Art. 20.

Tutti i fabbricati e gli immobili contenuti nell'impianto di cui agli articoli 1 e 3 saranno esenti dalla imposta e sovrimposta fabbricati per dieci anni dalla data della regolare entrata in esercizio determinato come all'art. 8 e tutti i redditi industriali relativi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per 5 anni dalla stessa data. (Art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919 n. 454).

### Energia per usi agricoli.

#### Art. 21.

La Ditta concessionaria dovrà tenere a disposizione del Comitato del Consiglio di agricoltura di cui all'art. 17 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, ottocento KW. (800) al prezzo di cent. 15 (centesimi quindici) per KW. Tale energia se non richiesta per usi agricoli non potrà essere ceduta a terzi che con contratti annuali, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura.

### Energia per l'elettrificazione ferroviaria.

#### Art. 22.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva di determinare prima che sia ultimato l'impianto se intenda acquistare per l'elettrificazione delle ferrovie tutta o parte dell'energia ricavabile dall'impianto stesso.

Nel caso di acquisto il prezzo di fornitura dell'energia sarà stabilito tenendo presenti anche le norme sancite nel decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597.



## Divieto di cessione.

### Art. 23.

Senza il consenso dell'autorità concedente il concessionario non potrà cedere ad altri nemmeno in parte la concessione sotto pena di decadenza; non riconoscendo l'Amministrazione governativa nei suoi riguardi efficacia alla cessione che, ciò nonostante, fosse intervenuta.

## Controversie.

### Art. 24.

Tutte le controversie che avessero a sorgere in ordine alle applicazioni dei patti della concessione sia in corso di costruzione, sia durante l'esercizio, saranno deferite al giudizio arbitrale inappellabile di una Commissione composta di tre membri nominati uno dalla Ditta concessionaria, uno dal Ministero dei lavori pubblici, il terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di Stato.

## Spese di concessione e di registrazione.

### Art. 25.

Tutte le spese inerenti alla concessione sono a carico della Ditta concessionaria. Il presente atto d'obbligo verrà registrato con la tassa fissa di una lira con esenzione del diritto proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, rispettivamente agli articoli 39 R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

## Domicilio.

### Art. 26.

A tutti gli effetti del presente atto d'obbligo la Ditta concessionaria fissa il proprio domicilio presso la propria sede in Firenze.

## Impegnatività.

### Art. 27.

Il presente atto d'obbligo diviene completamente impegnativo per la Ditta concessionaria all'atto della firma; mentre per l'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici non lo sarà se non dopo registrato alla Corte dei conti il rispettivo decreto di approvazione.



**Preventivo di costo dell'impianto per la gassificazione  
di lignite con recupero di sottoprodotti e produ-  
zione di energia elettrica da costruirsi dalla So-  
cietà Banca Conti e C. a Pietrafitta (Perugia)**

**Preventivo di impianto.**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Terreni . . . . .                                 | 27,000     |
| Fondazioni gassogeni . . . . .                    | 72,000     |
| Prese d'acqua (1/2 del preventivo) . . . . .      | 1,140,000  |
| Fabbricati per macchinari . . . . .               | 2,875,000  |
| Fabbricato pompe . . . . .                        | 118,000    |
| Costruzioni in cemento armato . . . . .           | 647,000    |
| Fabbricato concentrazione, ecc. . . . .           | 273,000    |
| Laboratorio, ecc. . . . .                         | 138,000    |
| Vasche catrame, ecc. . . . .                      | 320,000    |
| Officina meccanica . . . . .                      | 139,000    |
| Officine falegnami . . . . .                      | 80,000     |
| Refettorio e annessi . . . . .                    | 35,000     |
| Infermeria e annessi . . . . .                    | 23,000     |
| Case operaie . . . . .                            | 490,000    |
| Abitazione direttore . . . . .                    | 60,000     |
| Case impiegati . . . . .                          | 140,000    |
| Gassogeni . . . . .                               | 6,000,000  |
| Turboalternatori . . . . .                        | 4,800,000  |
| Turboalternatore a ricupero . . . . .             | 800,000    |
| Avviamento . . . . .                              | 200,000    |
| Caldaie . . . . .                                 | 5,250,000  |
| Tubazioni . . . . .                               | 800,000    |
| Trasformatori . . . . .                           | 2,500,000  |
| Torri refrigeranti . . . . .                      | 300,000    |
| Impianti accessori . . . . .                      | 820,000    |
|                                                   | <hr/>      |
|                                                   | 28,047,000 |
| Impreviste, spese generali, ecc. 15 0/0 . . . . . | 4,203,000  |
|                                                   | <hr/>      |
|                                                   | 32,250,000 |

**Preventivo di esercizio.**

**Uscite :**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Rinnovamento 2 0/0 . . . . .                    | 645,000   |
| Interessi e ammortamenti 1/2 = 12 0/0 . . . . . | 1,935,000 |
| Personale . . . . .                             | 720,000   |
| Materiali d'esercizio. . . . .                  | 840,000   |
| Direzione, spese generali . . . . .             | 500,000   |
| Acido solforico 3400 X 130 . . . . .            | 441,000   |



Combustibili 158,000 tonn. a L. 18 + 1,80 = 19,80

circa . . . . . 3,330,000

Totale L. . . . 8,410,000

Entrate:

Solfato tonnellate 2850 a L. 1200 . . . . . 3,420,000

Catrame tonnellate 3000 a L. 200 . . . . . 600,000

Energia Kwh 24,000,000 a L. 0,15 . . . . . 3,600,000

Totale L. . . . 7,620,000

Differenza passiva. . . . . L. 790,000

Sovvenzione sui 12,000 Kw installati

$$\frac{790,000}{12,000} = \text{circa L. 66.}$$

Achille Conti Gerente della Banca Conti & C., Giuseppe Venuti, Notaro, Roma, Giulio Tomei teste, Capponi Enrico, teste, in Roma, li 20 agosto 1920.

N. 2252. Registrato a Roma, li 20 agosto 1920. Atti Privati, Vol. 32, con copia autenticata da Notaio. Esatte lire duemilaquattrocentotrentadue per D. N. e lire sei e cent. 80 per tassa di Registro.

*Il Ricevitore*: MARTINOLLI.

Roma, 16 settembre 1920.

*Il ministro dei lavori pubblici*

PEANO.



**N. 1275**

**Regio decreto 9 settembre 1920, relativo alla concessione di un impianto tecnico sovvenzionato con utilizzazione delle torbe dei giacimenti in comune di Marcara nella provincia di Mantova in servizio di fornaci da mattoni e forni da calce.**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1920, n. 246)*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**  
**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali 28 marzo 1919, n. 454, e 12 giugno 1919, n. 1225;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque nominata a termini dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È ammesso alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, l'impianto proposto dalla Società anonima Torbiere di Marcara per l'utilizzazione della torba dei giacimenti di Mosio, Marcara, Gazzuolo e Margonara (provincia di Mantova) per la produzione di gas in servizio di 4 fornaci Hoffmann capaci di produrre 25 milioni di mattoni normali e quattro forni da calce capaci di produrre 8000 quintali di calce